



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**



**LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO
INTERNAZIONALIZZAZIONE E DALLA LEGGE STABILITA' 2016
IN MATERIA DI CONTROLLATE E COLLEGATE ESTERE**

**Dott.ssa Chiara Zanovello
Studio Zanovello & Partners mail c.zanovello@studiozanovello.it**



LE NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE IN MATERIA DI SOCIETA' ESTERE CONTROLLATE E COLLEGATE

L'evoluzione della normativa in tema di CFC - ART. 167 TUIR

VERSIONE ANTECEDENTE ALLA LEGGE STABILITA' 2015 E AL DL 14 settembre 2015 n. 147 Art. 8

L'art.167 co.1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi stabilisce che “se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori ~~diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168 bis~~, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto”.

MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE STABILITA' 2015

Si ricorda che l'articolo 167, comma 4 (modificato da ultimo dalla legge di stabilità 2015) considera “**privilegiati**” i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del **livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia**, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Si considerano, in ogni caso, privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione **inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia**, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia.

LEGGE STABILITA' 2016

Il comma 1 dell'art. 167 del T.U.I.R. viene sostituito in parte dal presente periodo: « residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4 **diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**».

Il comma 4 dell'art. 167 del T.U.I.R. viene sostituito in parte dal presente periodo: «I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello **nominale** di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia».

LINEAMENTI DELLA DISCIPLINA

Le caratteristiche essenziali della norma sono le seguenti:

1. qualsiasi soggetto fiscalmente residente in Italia (persona fisica, società, ente, trust) può “ricadere”, nel rispetto degli ulteriori requisiti richiesti, nella disciplina in esame;
2. il primo requisito necessario è la detenzione di una **partecipazione di controllo**; il controllo può essere sia diretto che indiretto attraverso una società fiduciaria o per interposta persona;
3. il secondo requisito è la **residenza del soggetto estero in un paradiso fiscale- regime fiscale privilegiato di cui al co.4 dell'art. 167 T.U.I.R.**; il dato letterale della norma prevede che il soggetto possa essere anche soltanto localizzato (vale a dire, ad esempio, domiciliato) in Stati o territori regime fiscale privilegiato.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, seppur con riferimento all'applicazione del comma 10 dell'articolo 110 del T.U.I.R., che l'espressione "**residenti o localizzate**" utilizzata dal legislatore è volutamente generica ed è quindi idonea ad includere non solo le imprese residenti, ma anche le stabili organizzazioni e le imprese che possono essere considerate ivi localizzate in base a criteri di collegamento diversi dalla residenza.

4. se si verificano le condizioni testé citate, il reddito della controllata estera **è imputato per trasparenza ai soci italiani in proporzione alle partecipazioni da esse detenute;**

5. il momento coincidente con la **data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero** è il momento a decorrere dal quale i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, per trasparenza, ai soggetti italiani; data la rilevanza di questo momento, ai fini dell'imputazione dei redditi conseguiti dal soggetto estero, sembra implicito che anche la verifica dell'esistenza del controllo debba essere effettuata con riferimento a tale momento;

6. la disciplina si applica anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati.

SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati dalla norma sono tutti i soggetti passivi IRPEF e IRES (indipendentemente dal fatto che siano o meno titolari di reddito d'impresa) ad esclusione dei soggetti non residenti.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



In dettaglio, rientrano nell'ambito di applicazione della norma (nel senso che ad essi può essere imputato il reddito conseguito da un soggetto estero controllato):

- le persone fisiche residenti;
- società di capitali, le società cooperative e di mutua assicurazione residenti;
- gli enti commerciali e non commerciali residenti;
- le società di persone e gli altri soggetti previsti dall'articolo 5 del Tuir.

DEFINIZIONE DI CONTROLLO

Per quanto riguarda la definizione di **controllo** la norma fa riferimento **all'art. 2359 comma 1 del c.c.**, L'Agenzia delle Entrate con la circolare 207/E/2000 ha precisato che il concetto di controllo è fissato unicamente dall'articolo 2359 del codice civile nulla valendo altre definizioni esistenti nei Paesi in cui è localizzata la società controllata. Pertanto, sono considerate società controllate ai fini dell'applicazione della disciplina CFC:

- le società in cui un'altra società dispone della **maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria**; ai fini dell'individuazione di tali voti si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona, mentre non si computano i voti spettanti per conto di terzi;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria**; - le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù **di particolari vincoli contrattuali con essa**. A questo proposito appare opportuno sottolineare che la relazione ministeriale al regolamento attuativo (D.M. 429 del 21 novembre 2001) ha specificato che "ai fini dell'imputazione del reddito, oltre al controllo è necessaria una, seppur minima, partecipazione all'utile dell'impresa estera da parte del soggetto italiano".

Ai sensi dell'art. 1 comma 3, del D.M. 21 novembre 2001 n. 429 per la verifica della **sussistenza del controllo** rileva la situazione esistente alla **data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato**.



MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO INTERNAZIONALIZZAZIONE

La lettera b) dell'art. 8 apporta modifiche al comma 5, lettera b) dell'articolo 167, al fine di sostituire il riferimento ai paesi non appartenenti alla white list con quello agli Stati o territori **a regime fiscale privilegiato secondo i criteri di cui all'articolo 167, comma 4, modificato a sua volta dalla Legge Stabilità 2016**. Inoltre, con le modifiche all'ultimo periodo del comma 5, l'obbligo di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della disapplicazione della disciplina CFC in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, viene sostituito con la **facoltà di interpello preventivo** (ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente).

CFC ed Interpello "facoltativo"

Una delle principali novità introdotte dal Decreto riguarda le modalità per ottenere la disapplicazione della disciplina CFC, ossia per evitare la suindicata forma di tassazione per trasparenza. La disapplicazione continuerà ad essere possibile in presenza della dimostrazione delle circostanze esimenti consistenti nello svolgimento da parte della CFC di **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, oppure nell'effettuazione dell'investimento partecipativo nella CFC guidato da effettive e congrue **finalità economiche** e non dallo scopo di delocalizzare il reddito in uno Stato a fiscalità privilegiata.

Rilevato quanto precede, la modifica sostanziale riguarda in ogni caso la natura dell'interpello che viene trasformato da obbligatorio in **facoltativo**. Tale nuova procedura, che non prevede più l'obbligo di attivarsi per la disapplicazione in via preventiva per mezzo dell'interpello ma, al contrario, **successivamente all'avvio di un'attività di controllo** nei suoi confronti. Sotto tale profilo non va, infatti, sottaciuto che l'Agenzia delle Entrate aveva già modificato la propria impostazione in merito alla portata obbligatoria dell'interpello disapplicativo della disciplina CFC, "mitigando" le conseguenze della mancata presentazione.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Contraddittorio

Una ulteriore novità è rappresentata da specifiche forme di tutela che prevedono una apposita procedura di **contraddittorio preventivo** tra contribuente ed Amministrazione finanziaria nel caso in cui il contribuente abbia ritenuto opportuno non presentare preventivamente l'istanza disapplicativa. L'Agenzia delle Entrate non potrà procedere all'emissione dell'atto impositivo senza aver previamente notificato al contribuente la relativa comunicazione con la quale è concessa l'opportunità, entro **novanta giorni**, di fornire le prove per la disapplicazione della disciplina sulle CFC. Inoltre, qualora le prove prodotte dal contribuente vengano ritenute non idonee, nell'avviso di accertamento bisognerà fornire specifica motivazione di ciò ed evidenziare le ragioni per cui la dimostrazione dell'esimente non è stata considerata validamente fornita.

IMPUTAZIONE DEL REDDITO PER TRASPARENZA

- I redditi vengono convertiti in euro in base al tasso di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto non residente;
- I redditi sono imputati al soggetto residente, anche in mancanza dell'effettiva percezione, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto non residente;
- I redditi sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media di tassazione del reddito complessivo netto, e comunque non inferiore al 27% ora con la Legge Stabilità **aliquota IRES vigente**;
- Dall'imposta italiana può essere scomputata **l'imposta eventualmente pagata (a titolo definitivo) all'estero**;
- Gli utili successivamente distribuiti dal soggetto CFC partecipato non concorrono alla formazione del reddito del soggetto italiano per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.



CFC E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO REDDITO

Prima dell'introduzione del Decreto, la determinazione del reddito da assoggettare a tassazione (per trasparenza) veniva computata esclusivamente in base alle regole del T.U.I.R., con talune significative eccezioni (e.g. inapplicabilità del regime di imponibilità frazionata delle plusvalenze sui beni relativi all'impresa).

L'Agenzia delle Entrate, tuttavia, ha talvolta richiesto di riliquidare il reddito estero non solo avvalendosi delle norme contenute nel T.U.I.R., ma anche di una serie di disposizioni tributarie "extra-T.U.I.R.", tra cui in primis quelle relative alle società di comodo (art. 30 della Legge n. 724/1994).

Tale impostazione viene quindi ripresa nel Decreto secondo cui i redditi delle società controllate estere sono determinati in base alle **disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa** (ferma restando la detta eccezione per le plusvalenze). Trattasi, in tutta evidenza, di un rinvio alle norme che disciplinano la determinazione del reddito d'impresa, indipendentemente dalla relativa collocazione nel T.U.I.R. od in altre norme.

OBBLIGO COMUNICATIVO

Il Decreto richiede uno specifico (e nuovo) obbligo segnaletico a carico del socio controllante residente in Italia che non abbia richiesto (o, avendolo fatto, non abbia ricevuto parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate) la disapplicazione della disciplina CFC.

Il controllante italiano è, più precisamente, tenuto "comunque" a segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in CFC di black e di white list: relativamente a queste ultime è espressamente previsto che la segnalazione in dichiarazione sia operata "soltanto al ricorrere" delle condizioni specificamente richieste dall'art. 167 comma 8-bis lett. a) e b) del T.U.I.R. per considerarle tali.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



SANZIONI

In merito al regime sanzionatorio applicabile al caso di inadempimento (o di inesatto adempimento) di tale obbligo segnaletico, viene prevista una sanzione amministrativa pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato ed imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

NOVITA' IN TEMA DI COLLEGATE ESTERE

Con il comma 3 dell'art. 8 del DL 147/2015 viene abrogato l'articolo 168 TUIR, che estendeva la tassazione per trasparenza alle società estere collegate.

DECORRENZA

Le previsioni introdotte dal Decreto si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia, per i soggetti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già dall'anno 2015.

DECORRENZA

Le previsioni introdotte dalla Legge Stabilità 2016 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore, ossia, per i soggetti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già dall'anno 2016.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



Legge di stabilità 2016

Nel contesto normativo menzionato, non sempre caratterizzato da sistematicità e coerenza, si inseriscono le modifiche previste dalla Legge di stabilità 2016, recante interventi atti a completare e razionalizzare la disciplina CFC, con specifica attinenza alla definizione dei Paesi a fiscalità privilegiata e alla correlata black list.

In particolare, i commi da 142 a 144 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 introducono le seguenti modifiche, che avranno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 (ossia a decorrere dal 2016 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

- i) l'attuale comma 4 dell'art. 167 del T.U.I.R. (già in precedenza richiamato) viene sostituito dal presente periodo: "I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia";
- ii) al comma 1 dell'art. 167 del T.U.I.R. il riferimento (per l'identificazione degli Stati a fiscalità privilegiata) al Decreto o provvedimento da emanarsi ai sensi del comma 4 viene espunto, con il contestuale inserimento di un riferimento più generale agli Stati o territori di cui al (modificato) comma 4, "**diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni**";
- iii) al comma 8-bis dell'art. 167 del T.U.I.R., per identificare gli Stati rientranti nella disciplina c.d. CFC white list, il previgente dettato normativo viene precisato attraverso il riferimento agli Stati "appartenenti all'Unione Europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio Economico Europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni";
- iv) la quantificazione dell'aliquota minima a cui assoggettare il reddito proveniente da una CFC, tassato per trasparenza, viene ora individuata sulla base **dell'aliquota ordinaria IRES**, anziché di quella specifica del 27%.